

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 13 FEBBRAIO 2014

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2002, N.9 (NORME IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E DI EMITTENZA RADIO TELEVISIVA ED ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI – CO.RE.COM.)” E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1996, N. 17 (NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE CAMPANIA).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 9/2002)

1. La legge regionale 1° luglio 2002, n.9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.) é così modificata:

- a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole “sette componenti” sono sostituite con le seguenti “tre componenti”;
- b) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal presente:
“2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale nell’ambito di una terna definita dal Presidente del Consiglio regionale d’intesa col Presidente della Giunta regionale. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.”;
- c) al comma 3 dell’articolo 3 le parole “due anni” sono sostituite con le seguenti “tre anni”;
- d) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“2. La dotazione organica della struttura di supporto e servizio all’attività del CO.RE.COM., al cui vertice é preposto un dirigente di ruolo del Consiglio regionale, é determinata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed é costituita con personale in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall’articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), o da aziende pubbliche operanti nel campo delle telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità.”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 17/1996)

1. La legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) é così modificata:

a) l’articolo 3 é sostituito dal seguente :

“Art. 3

(Competenze)

1. In attuazione di quanto prescritto dall’articolo 47, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Campania il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Regione riguardanti:

a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi regionali comunque denominati;

b) i componenti di organi monocratici e collegiali delle società e delle fondazioni regionali.

2. Nei casi in cui le leggi e gli statuti degli enti, delle aziende e degli organismi regionali attribuiscono alla Giunta regionale le nomine di cui al comma 1, queste sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa.

3. In attuazione di quanto prescritto dall’articolo 26, comma 4, lettera e) dello Statuto della Regione Campania sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le nomine di competenza della Regione riguardanti:

a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo e garanzia negli enti, aziende o organismi regionali indicati nell’allegato A;

b) il difensore civico presso la Regione Campania, la commissione pari opportunità, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il garante dell’infanzia e dell’adolescenza ed i componenti delle consulte, degli osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell’allegato B.

4. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi nell’ambito di enti ed organismi, comunque denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i riferimenti contenuti nelle leggi dello Stato, nelle leggi regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza indicazione dell’organo regionale competente, si interpretano in conformità ai commi 1, 2 e 3. Nei rimanenti casi le nomine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della Regione Campania.”;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Gradimento consiliare)

1. Tutte le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta riguardanti i componenti di organi monocratici e collegiali in enti, organismi, aziende, società e fondazioni regionali sono soggette al gradimento consiliare di cui all'articolo 48 dello Statuto, secondo le procedure definite dal Regolamento del Consiglio regionale.”.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Allegato A

Enti, aziende e organismi regionali – art. 3, comma 3, lett. a) legge regionale 17/1996-

Consorzi di Bonifica	Ufita Aurunco Bacino Inferiore del Volturno Sannio Alifano Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei Paludi di Napoli e Volla Comprensorio Sarno Destra del Sele Paestum – Sinistra del Sele Vallo di Diano e Tanagro Velia – Bonifica del Bacino dell'Alento
Enti parco regionali e riserve naturali della regione	Campi Flegrei Partenio Matese Bacino idrografico fiume Sarno Monti Lattari Monti Picentini Roccamonfina e foce Garigliano Taburno – Camposauro Colline Metropolitane Napoli Riserva foce Volturno – Costa di Licola e lago Falciano Riserva foce Sele-Tanagro e monti Eremita Marzano
Enti vari	Ente Ville Vesuviane
Enti per la promozione del Turismo	Napoli Caserta Benevento Avellino Salerno
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo	Napoli Amalfi Capri Castellammare di Stabia Cava de' Tirreni Ischia e Procida Maiori Paestum Pompei Positano Pozzuoli Ravello Salerno Sorrento – Sant'Agnello

	Vico Equense
Aziende per il diritto allo studio universitario	Federico II Suor Orsola Benincasa Parthenope L'Orientale Seconda Università di Napoli Salerno Benevento
Istituti autonomi case popolari	Napoli Caserta Avellino Benevento Salerno
Aziende sanitarie locali	Napoli 1 Napoli 2 nord Napoli 3 sud Caserta Avellino Benevento Salerno
Aziende ospedaliere	"S. Giuseppe Moscati" Avellino "Gaetano Rummo" Benevento "S. Anna e S. Sebastiano" Caserta "Antonio Cardarelli" Napoli "Ospedale dei Colli" Napoli "Santobono-Pausillipon" Napoli "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" Salerno
Aziende Ospedaliere Universitarie	"Federico II" Napoli "SUN" Napoli

Allegato B

Consulte, osservatori, commissioni e comitati - art. 3, comma 3, lett. b) legge regionale 17/1996 –

Consulte regionali	Consulta regionale per l'emigrazione Consulta regionale per l'immigrazione extracomunitaria Consulta regionale per gli anziani Consulta regionale femminile Consulta regionale della cooperazione Consulta regionale per la bonifica
Osservatori	Osservatorio regionale sullo spettacolo
Commissioni	Commissione regionale per il lavoro Commissione regionale per l'artigianato Commissioni provinciali per l'artigianato Commissione regionale realizzazione parità diritti ed opportunità tra uomo e donna Commissione consultiva regionale carburanti
Comitati	Comitato consultivo regionale Aree naturali protette Comitato per la pace e per i diritti umani Comitato regionale per le pari opportunità Comitato Misto Paritetico Servitù Militari Comitato Misto Forze Armate per i rapporti con la Regione Comitato dei Garanti

Lavori preparatori

Testo assegnato alla I Commissione consiliare permanente per l'esame, sintesi dei seguenti testi:

- "Modifiche alla legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva e istituzione del comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM" ad iniziativa dei Consiglieri Giuseppe Russo, Nicola Caputo e Raffaele Topo depositato in Consiglio regionale in data 18 novembre 2011, dove ha acquisito il n. 277 del registro generale;
- "Modifiche normative ad alcuni aspetti dell'organizzazione regionale" ad iniziativa dei Consiglieri Luigi Cobellis, Pietro Giuseppe Maisto, Gennaro Nocera, Luciano Passariello e Raffaele Topo depositato in Consiglio regionale in data 24 settembre 2013, dove ha acquisito il n. 480 del registro generale;
- Modifiche alle LR 9/2002 e 17/1996 in materia di "Nomine e designazioni di competenza della Regione Campania" e di "Co.Re.Com." ad iniziativa dei Consiglieri Pietro Foglia, Pietro Giuseppe Maisto, Gennaro Oliviero e Raffaele Topo depositato in Consiglio regionale in data 9 dicembre 2013, dove ha acquisito il n. 491 del registro generale;

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 febbraio 2014.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere a), b), c) e d).

Legge regionale 1 luglio 2002, n. 9: “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.”.

Articolo 3: “Composizione.”.

Commi 1, 2 e 3: “1. Il CO.RE.COM. è costituito da sette componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati.

2. Il Presidente del CO.RE.COM. è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri componenti di cui al comma 1 sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

3. I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per due anni. In sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del CORERAT.”.

Articolo 10: “Struttura organizzativa.”.

Comma 2: “2. La dotazione organica della struttura di supporto all'attività del CO.RE.COM. è costituita con personale attualmente in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997, o da aziende pubbliche operanti nel campo delle Telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità.”.

Note all'articolo 2.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17: “Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.”.

Articolo 3: “Competenze.”.

“1. Spetta al Consiglio regionale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni.

2. Spettano al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale le nomine o le designazioni espressamente attribuite a tali organi da leggi o provvedimenti.”.

Articolo 7: “Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta Regionale o del Presidente della Regione.”.

“1. Le proposte di nomina o di designazione di competenza del Presidente della Regione o della Giunta regionale sono trasmesse alla commissione consiliare competente almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere.

2. La richiesta di parere corredata dalla documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 deve specificare i motivi che giustificano la nomina o la designazione, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione all'incarico da conferire.

3. La commissione deve esprimere parere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta pervenuta al protocollo della stessa, anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire. Decorso tale termine il competente organo procede alla nomina anche se il parere della commissione non sia stato reso.”.

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (“Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17: “Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania”.

Articolo 1

Finalità

1. Le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza della Regione Campania sono regolate dalla presente legge e sono effettuate con riferimento ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità dei candidati prescelti in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire negli Enti.

2. Esse si informano ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere, in ossequio dell'articolo 5 dello Statuto.

Articolo 2

Deroghe

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) alle nomine e designazioni vincolate alla titolarità di uffici o cariche già rivestite;
- b) alle designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

Art. 3

(Competenze)

1. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 47, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Campania il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Regione riguardanti:

a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi regionali comunque denominati;

b) i componenti di organi monocratici e collegiali delle società e delle fondazioni regionali.

2. Nei casi in cui le leggi e gli statuti degli enti, delle aziende e degli organismi regionali attribuiscono alla Giunta regionale le nomine di cui al comma 1, queste sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa.

3. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 26, comma 4, lettera e) dello Statuto della Regione Campania sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le nomine di competenza della Regione riguardanti:

a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo e garanzia negli enti, aziende o organismi regionali indicati nell'allegato A;

b) il difensore civico presso la Regione Campania, la commissione pari opportunità, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il garante dell'infanzia e dell'adolescenza ed i componenti delle consulte, degli osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell'allegato B.

4. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi nell'ambito di enti ed organismi, comunque denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i riferimenti contenuti nelle leggi dello Stato, nelle leggi regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza indicazione dell'organo regionale competente, si interpretano in conformità ai commi 1, 2 e 3. Nei rimanenti casi le nomine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della Regione Campania.

Articolo 4

Ineleggibilità e incompatibilità

Abrogato.

Articolo 5

Pubblicità

1. Entro il 20 marzo ed il 2 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomina, da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio regionale, con la indicazione, per ciascuna di esse, dei rispettivi riferimenti normativi nonché del termine entro cui devono essere effettuate.

2. Qualora, successivamente alla pubblicazione dell'elenco, si debba procedere a sostituzioni o, per norme sopravvenute, a ulteriori nomine o designazioni, si provvede con le stesse modalità indicate nel comma 1, mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla richiesta di sostituzione o designazione da parte dell'organo o dell'Ente interessato.

3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni, con il rispetto delle modalità del presente articolo.

Art 5 bis

Strutture tecniche di supporto

Il Consiglio e la Giunta indicano le competenti strutture tecniche di supporto presso i propri uffici che svolgono i seguenti compiti:

a) il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere;

b) la definizione di un modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;

c) la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi

aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;
d) il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere.

Articolo 6

Presentazione delle candidature

1. I cittadini, i consiglieri regionali, gli ordini professionali, gli Enti e le associazioni riconosciute e operanti nei settori interessati, le organizzazioni sindacali, possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, a seconda che la competenza spetti al Consiglio o alla Giunta, perentoriamente non oltre sessanta giorni prima del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione.

2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è fissato in venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale.

3. Alla proposta di candidatura dovrà essere allegato:

a) un curriculum, sottoscritto dall'interessato, che contenga i dati anagrafici nonché l'indicazione del titolo di studio, della professione, delle cariche e degli incarichi ricoperti, dei requisiti di professionalità e competenza, nel settore inerente la carica da ricoprire. Le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere comprovate da attestati o certificati e, ove previsto dalla legge, dalla posizione contributiva;

b) dalla dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità dell'accettazione dell'incarico nonché dell'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.

b-bis) autodichiarazione da cui risultano i carichi pendenti e quanto attestato nel casellario giudiziale.

4. La Commissione Consiliare competente nell'esprimere il parere previsto dalla presente legge, valuterà prioritariamente i requisiti di professionalità e competenza di cui al comma 3, lettera a).

5. Le proposte di candidatura prive della documentazione di cui al comma 3 sono ritenute inammissibili.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 5 non si applicano in caso di sostituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora l'organo competente possa effettuare la nomina o designazione ricorrendo alle candidature già presentate nel procedimento di nomina dell'organo interessato.

Art. 7

(Gradimento consiliare)

1. *Tutte le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta riguardanti i componenti di organi monocratici e collegiali in enti, organismi, aziende, società e fondazioni regionali sono soggette al gradimento consiliare di cui all'articolo 48 dello Statuto, secondo le procedure definite dal Regolamento del Consiglio regionale.*

Articolo 8

Procedura per le nomine di competenza del Consiglio

1. Le proposte di candidatura presentate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6 sono trasmesse alla competente commissione consiliare non oltre dieci giorni dalla data di presentazione.

2. La Commissione, entro trenta giorni da quello in cui sia pervenuta la richiesta, esprime il proprio parere. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere.

3. Le nomine o designazioni sono iscritte dal Presidente del Consiglio regionale all'ordine del giorno della seduta del Consiglio da svolgersi almeno otto giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere.

4. Le proposte, il parere della Commissione e la sopracitata documentazione sono messi a disposizione di tutti i Consiglieri, presso la Segreteria Generale del Consiglio, nei cinque giorni che precedono la seduta convocata per le nomine.

5. Per le nomine o designazioni di cui all'articolo 5, comma 2, tutti i termini indicati nel presente articolo, fatto salvo quello previsto al comma 3, sono ridotti della metà.

Art 8 bis

Rappresentanza di genere

1. Ai fini del rispetto del principio della rappresentanza di genere previsto al comma 2 dell'articolo 1, le strutture tecniche di supporto, di cui all'articolo 5 bis, provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell'anno solare di riferimento dal Consiglio e dalla Giunta, sia garantita la presenza di ogni genere negli organismi collegiali di nomina regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.

2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni.

3. Se dalla verifica stessa risulta non rispettato quanto previsto al comma 1, l'organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

4. Il Consiglio e la Giunta promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.

Articolo 9

Prorogatio

1. Gli organi di amministrazione, attiva e consultiva svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Decorso detto termine gli organi amministrativi decadono.

3. Nel periodo in cui sono stati prorogati gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

5. Gli atti, eventualmente adottati dagli organi decaduti, sono nulli.

6. Nei casi in cui i titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedono almeno tre giorni prima del termine di cui al secondo comma del presente articolo, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta i quali devono comunque provvedere entro la scadenza del termine medesimo.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche in tutti i casi in cui si deve provvedere alla nomina di singoli rappresentanti o al parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti, allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo.

8. I singoli rappresentanti, nominati nella fattispecie prevista dal settimo comma del presente articolo, decadono con la scadenza naturale dell'intero organo.

Articolo 10

Scadenza per fine legislatura

1. Gli organi la cui durata è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

a) il centovesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

b) il sessantesimo giorno successivo alla elezione della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

2. Se entro i periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 1, il Consiglio e la Giunta regionale non procedono a nomine o designazioni che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza o al parziale rinnovo di organi, allorché la mancanza di uno o più componenti impedisca il funzionamento dell'organo, provvedono il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta, secondo la rispettiva competenza e secondo quanto previsto dalla presente legge.

Articolo 11

Divieto di cumulo degli incarichi

Abrogato.

Articolo 12

Decadenza e revoca.

1. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire delle situazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della perdita dei requisiti previsti per la nomina negli altri casi previsti dalla legge.

2. Nei casi di decadenza, l'interessato può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre all'organo competente che si pronuncia entro i dieci giorni successivi.

3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.

4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina.

5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

Sospensione dall'incarico

1. Il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, comporta la sospensione dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis e 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione per la durata della sospensione stessa.

Articolo 14

Doveri dei nominati

1. Coloro che sono nominati con la procedura prevista dalla presente legge sono tenuti, entro 15 giorni dalla notifica della nomina, a comunicare al Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, nonché l'intervenuta dichiarazione ai fini fiscali di tutti i propri redditi a norma degli articoli 8 e 10 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Qualora successivamente i nominati vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. La mancanza delle comunicazioni o della rimozione delle cause di incompatibilità, di cui ai precedenti commi, comporta la decadenza dalla nomina, salvo la validità degli atti compiuti.

4. I rappresentanti della Regione, come sopra nominati, devono tenere conto delle direttive del Consiglio ovvero della Giunta, in caso di nomine di competenza di questa, e sono tenuti, se richiesti, a riferire agli organi stessi della Regione.

5. Alla sostituzione dei nominati dichiarati decaduti per l'inosservanza dell'obbligo previsto dal comma 2 o per mancanza dei requisiti richiesti provvede direttamente, prescindendo dalle procedure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, della presente legge, lo stesso organo che ha provveduto alla nomina.

Articolo 15

Norma abrogativa

1. Le leggi regionali 1 marzo 1993, n. 11 e 7 dicembre 1993, n. 42, sono abrogate.

Articolo 16

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art.127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

7 agosto 1996

Rastrelli

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9: "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.", così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato della Legge regionale 1 luglio 2002, n. 9: "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM."

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", la presente Legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, denominato CO.RE.COM, e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, al fine di assicurare a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
2. Le disposizioni della presente Legge si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n.249, con deliberazione n. 52 del 28 aprile 1999, nonché al Regolamento adottato dall'Autorità, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

Articolo 2

Natura

1. Il CO.RE.COM. è organo di consulenza, gestione e garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
2. Il CO.RE.COM., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.
3. Il CO.RE.COM. è, altresì, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Articolo 3

Composizione

1. Il CO.RE.COM. è costituito da *tre componenti*, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati.
2. *Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale nell'ambito di una terna definita dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa col Presidente della Giunta regionale. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.*
3. I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per *tre anni*. In sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del CORERAT.

4. Abrogato.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM.

6. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.

7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentra quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 3.

Articolo 4 Incompatibilità

1. La carica di componente del CO.RE.COM. è incompatibile con le seguenti funzioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;
- d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale;
- e) Presidente, Amministratore, componente di organismi direttivi di Enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio azionista di imprese pubbliche e private, operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazioni di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attiva con i soggetti di cui alla lettera "g";
- i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del CO.RE.COM. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che configurano cause di incompatibilità.

Articolo 5 Decadenza

1. Il Presidente ed i componenti decadono se sopravviene nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 e l'interessato non provvede a determinare la cessazione.

2. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 1, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

3. I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico se non interviene, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione sia d'ufficio, sia su segnalazione di cui al comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale:

- a) provvede all'archiviazione del procedimento se la causa di decadenza risulta insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 1, rimossa;
- b) provvede all'adozione del provvedimento di decadenza, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Articolo 6 Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il CO.RE.COM. sono presentate, tramite il Presidente, al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, con le modalità di cui all'articolo 3, alla sostituzione dei componenti dimissionari, informandone successivamente l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2. Per l'elezione dei componenti del CO.RE.COM. e del Presidente non si applicano trasferimenti di competenza al Presidente del Consiglio.

Articolo 7

Funzioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente del CO.RE.COM.:
 - a) rappresenta il Comitato;
 - b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;
 - c) cura i rapporti istituzionali con gli Organi della Regione e con le Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 8

Regolamento interno

1. Entro un mese dall'insediamento, il CO.RE.COM. adotta un Regolamento interno che disciplina:
 - a) la struttura organizzativa;
 - b) le modalità di funzionamento;
 - c) i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

Articolo 9

Indennità e rimborsi

1. Al Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 40 per cento della indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Al Vice Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali.
2. Ai componenti è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Detta indennità è decurtata del 5 per cento mensile, in caso di assenza non giustificata.
3. Ai componenti del CO.RE.COM., che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato, è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.

Articolo 10

Struttura organizzativa

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di un'apposita sede istituita presso il Consiglio regionale.
2. *La dotazione organica della struttura di supporto e servizio all'attività del CO.RE.COM., al cui vertice è preposto un dirigente di ruolo del Consiglio regionale, è determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è costituita con personale in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), o da aziende pubbliche operanti nel campo delle telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità.*
3. Nelle more dell'individuazione delle sezioni e dei servizi con cui definire l'organizzazione delle funzioni del CO.RE.COM., d'intesa con l'Autorità Nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni ed in applicazione di quanto disposto dagli articoli 12 e 13, la struttura operativa del CO.RE.COM. è costituita dal personale del Consiglio regionale attualmente in servizio ed assegnato al CO.RE.RAT.

Articolo 11

Norma transitoria

1. All'avvio dell'esercizio della propria attività, al CO.RE.COM. sono delegate le funzioni previste dall'articolo 13, attraverso la stipula di apposite convenzioni.
2. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri del CO.RE.COM.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, se il Consiglio non provvede con proprio atto legislativo, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con regolamento - in vigore fino a quando il Consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema

integrato della comunicazione in Campania - le politiche volte alla creazione, promozione o definizione di strumenti di sostegno alla realtà produttiva dell'informazione locale che facciano da volano allo sviluppo della comunicazione in Campania, e disciplina:

- a) la possibile creazione di poli di produzione dell'informazione;
- b) la politica degli investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati al miglioramento della logistica e dell'organizzazione dei centri di produzione;
- c) le nuove iniziative editoriali nella fase iniziale della loro attività;
- d) la creazione di un fondo di garanzia che consenta l'accesso al credito agli operatori del settore;
- e) le iniziative e le strutture volte alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nel settore;
- f) l'individuazione e la messa in opera di strumenti per l'acquisizione di servizi qualificati, se questi sono necessari al miglioramento dell'efficienza aziendale e della qualità dell'informazione;
- g) la produzione di programma e servizi di informazione finalizzati alla diffusione pubblicitaria dell'immagine e dell'attività della Regione, da destinare alle agenzie giornalistiche radiotelevisive ed alle emittenti radio televisive che operano in ambito regionale in modo continuativo da almeno due anni con propria sede redazionale;
- h) la regolamentazione delle risorse destinate alla pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte delle pubbliche amministrazioni in Campania;
- i) lettera dichiarata costituzionalmente illegittima;
- l) il piano regionale per l'identificazione dei punti di vendita comunali destinati alla distribuzione in esclusiva della stampa quotidiana e periodica;
- m) l'istituzione del registro regionale degli operatori della comunicazione, la iscrizione al quale è riservata alle imprese che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 249/97, la cui produzione sia destinata per almeno il 90 per cento alla popolazione residente nella Regione Campania ed il cui capitale sia detenuto per almeno il 75 per cento da soggetti residenti nella Regione stessa;
- n) l'istituzione di un registro regionale per la quantificazione ed il controllo della spesa relativa alla pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte degli enti locali campani e dei soggetti assimilabili.

4. Nelle more dell'elezione del CO.RE.COM., le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal CO.RE.RAT., ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, e si corrisponde il trattamento economico previsto dall'articolo 9.

5. A far data dall'attuazione di quanto previsto dal comma 2, la legge regionale 6 novembre 1991, n. 19, è abrogata.

Articolo 12

Funzioni proprie

1. Il CO.RE.COM. svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta Regionale; in particolare:
 - 1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 1 e 2, della Legge 249/97, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
 - 2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie, di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 249/97;
 - 3) cura, su richiesta degli Organi della Regione, analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione stessa adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione operanti nel territorio regionale;
 - 4) monitorizza l'utilizzazione della pubblicità degli Enti di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge 6 agosto 1990, n.223, presentando rapporti periodici;
 - 5) predispone, su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;
 - 6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
 - 7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni o organismi culturali o dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;
 - 8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socioeconomico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni e presenta rapporti periodici agli organi della Regione;

10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'ordine dei giornalisti, con l'associazione Stampa Campana, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

b) funzioni gestionali:

1) cura la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla Legge 14 aprile 1975, n. 103;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale di cui all'art. 11, comma 3, lettera m);

4) consente, nelle more, l'utilizzo delle denominazioni attuali come risultanti dall'elenco delle imprese radio televisive locali e regola, previa autorizzazione, le modificazioni dei segni distintivi ad esse riferiti.

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'Agenzia Regionale Per l'Ambiente Campania -A.R.P.A.C.- e con gli altri organismi a ciò predisposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

Articolo 13 **Funzioni delegate**

1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 249/97 e del Regolamento adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con deliberazione n.53 del 28 aprile 1999. In particolare, sono delegate al CO.RE.COM. le seguenti funzioni di cui della Legge 249/97:

a) funzioni consultive in materia di:

1) adozione del Regolamento per l'istituzione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.2;

4) adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo in materia di:

1) esistenza dei fenomeni di interferenze elettromagnetiche di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.15;

4) conformità alle prescrizioni di Legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in ogni forma diffusa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi necessari per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei

- diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4;
- 8) rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.6;
- 9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.8;
- 10) rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.12;
- 11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti di cui all'articolo 2;
- 12) monitoraggio e verifica del rispetto delle norme di cui all'articolo 19 della Legge 223/90 per le radio televisioni locali.
- d) funzioni istruttorie in materia di:
- 1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.9;
- 2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni ed utenti privati di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.10.

Articolo 14 **Norma finanziaria**

1. Nella stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono specificate le risorse assegnate dall'Autorità Nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni, così come previsto con delibera n.52 del 28 aprile 1999 di cui all'articolo 1, comma 2. Tali risorse sono iscritte sia nell'entrata che nella spesa del bilancio di previsione della Regione Campania per gli anni corrispondenti.
2. Le spese per gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 9 sono iscritte nel Bilancio del Consiglio regionale.
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, le spese per il funzionamento del CO.RE.COM. sono a carico del Consiglio regionale ed iscritte, con apposita dotazione, nel Bilancio del Consiglio regionale, in sostituzione dello stanziamento previsto per il funzionamento del CO.RE.RAT.

Articolo 15 **Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

1 Luglio 2002

Bassolino